

# Si deve ammettere la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare - fatta eccezione per il settore degli appalti pubblici - il carattere non colpevole della sua condotta in sede di richiesta di risarcimento del danno da parte di un soggetto privato pre

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Appalti pubblici

Niente "responsabilità oggettiva" per la pa

si deve ammettere la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare - fatta eccezione per il settore degli appalti pubblici - il carattere non colpevole della sua condotta in sede di richiesta di risarcimento del danno da parte di un soggetto privato presunto danneggiato

In relazione a tale aspetto deve essere preliminarmente precisato che il Collegio non ritiene applicabile alla materia oggetto della presente controversia la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui la normativa comunitaria non consente di subordinare "il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata" (Corte di Giustizia CE - sentenza 30 settembre 2010, n. C-314/09). Difatti, trattandosi di un caso di imputazione a titolo di responsabilità oggettiva, si pone quale eccezione alla regola generale contenuta nell'art. 2043 c.c. che presuppone quale ordinario criterio di imputabilità il dolo o la colpa (in senso contrario, tuttavia, T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 26 gennaio 2011, n. 146).

Difatti, l'introduzione di fattispecie di responsabilità oggettiva, pur essendo ammessa e largamente diffusa nell'ambito civilistico, dovrebbe sempre presupporre una scelta legislativa che, attraverso valutazioni di carattere sistemico, determini il criterio regolatore in ordine alla ripartizione dei costi tra i consociati nell'ambito dei danni arrecati nell'esercizio di determinate attività, soprattutto se connotate da un particolare rischio o valore sociale.

Nelle specie, l'attività svolta dalla pubblica Amministrazione, essendo caratterizzata dalle finalità di perseguimento e tutela dell'interesse pubblico, non potrebbe essere considerata alla stregua di quelle attività che devono essere scoraggiate oppure devono essere assistite da particolari cautele, in ragione della loro pericolosità oppure per lo squilibrio che creano a favore del soggetto che le pone in essere in rapporto ai destinatari della stessa.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si deve ammettere la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare - fatta eccezione per il settore degli appalti pubblici - il carattere non colpevole della sua condotta in sede di richiesta di risarcimento del danno da parte di un soggetto privato presunto danneggiato.

<https://www.diritto.it/si-deve-ammettere-la-possibilita-per-l-amministrazione-di-dimostrare-fatta-eccezione-per-il-settore-degli-appalti-pubblici-il-carattere-non-colpevole-della-sua-condotta-in-sede-di/>